

### **Delibera n. 45 del 20 dicembre 2021**

L'anno 2021 e questo giorno 20 del mese di dicembre , alle ore 18,10 in Forte dei Marmi, nella sede amministrativa, l'organo amministrativo dell'Azienda, nella persona dell'Amministratore Unico Dott. Marco Verona:

#### **Premesso:**

- che in data 20/10/2021, l'Azienda – ai sensi dell'art. 36, comma 1 lett. a) del D.lgs 50/2016 e del regolamento per gli acquisti in economia, in esecuzione della deliberazione dell'Amministratore Unico n. 28 del 24/09/2021 – ha provveduto a richiedere ad alcune società il preventivo di spesa ai fini dell'affidamento del servizio di scassetamento e piccola manutenzione dei parcometri operanti sulle aree di parcheggio pubblico a pagamento nel Comune di Forte dei Marmi;
- che nel termine previsto dalla lettera di invito risultano pervenuti i plichi dei seguenti operatori economici: SGS S.R.L. di Querceta; GI.VI S.R.L. di La Spezia;
- che all'esito della suindicata procedura, svoltasi con il criterio del minor prezzo, in data 23.11.2021 è risultata prima classificata la ditta SGS SRL;
- che, pertanto, l'Azienda Multiservizi Forte dei Marmi, in data 25/11/2021, ha assegnato alla predetta società l'incarico di svolgimento del suindicato servizio, per la durata di tre anni, con decorrenza dal 01/12/2021.

#### **Considerato:**

- che la suindicata richiesta di preventivi aveva omesso di specificare, tra i requisiti soggettivi necessari per la partecipazione alla procedura, il possesso di una valida autorizzazione prefettizia di polizia *ex art. 134 TULPS*, relativa al trasporto valori;
- che, a mente della richiamata disposizione, *“senza licenza del prefetto è vietato ad enti o privati di prestare opere di vigilanza o custodia di proprietà mobiliari od immobiliari”*;
- che, in particolare, tale requisito risulta obbligatorio per il servizio di trasporto valori ai sensi del combinato disposto del suindicato art. 134 TULPS, nonché dell'art. 256 *bis*, comma 2, punto c), R.D. 6 maggio 1940, n. 635 (Regolamento di Esecuzione del T.U.L.P.S.) e dell'art. 3.a), punto 9), sez. III, All. D), D.M. n. 269/2010;
- che, sebbene il predetto bando debba ritenersi etero-integrato dalle predette disposizioni di legge e di regolamento, si ritiene che la mancata specificazione al suo interno del necessario possesso dell'anzidetto requisito soggettivo possa avere ingenerato confusione tra i partecipanti;
- che, infatti, la SGS S.r.l. – aggiudicataria del servizio – è risultata essere sprovvista di tale

requisito soggettivo;

- che tale circostanza rende non possibile, da parte sua, la prosecuzione del suindicato servizio di scassetto dei parcometri e trasporto valori, come dalla medesima riconosciuto a mezzo pec in data 20.12.2021, avendo essa dichiarato che *“qualora si ritenesse necessario il requisito in oggetto, la SGS S.r.l. - non essendo in possesso dell’autorizzazione prefettizia di cui sopra, più precisamente quella di cui all’art 134 T.U.L.P.S. - sarebbe costretta a rinunciare all’affidamento della suddetta attività di vigilanza”*.

Tutto ciò premesso e considerato,

### **DELIBERA**

- 1) di procedere, per le ragioni suindicate, alla risoluzione consensuale del contratto stipulato con la Società SGS s.r.l. in data 21/12/2021, difettando in capo a quest’ultima il requisito soggettivo dell’autorizzazione prefettizia di polizia *ex art. 134 TULPS*;
- 2) di adottare gli atti necessari ad affidare il servizio in oggetto alla Società GI.VI S.R.L. di La Spezia, la quale, classificatasi al secondo posto della procedura suindicata, risulta essere in possesso dell’autorizzazione predetta;
- 3) di richiedere la pubblicazione della presente delibera sul sito internet dell’Azienda Multiservizi Forte dei Marmi srl U.

L'AMMINISTRATORE UNICO Dr. Marco VERONA